

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 14 dicembre 2006, n. 7405

### **Conferma T.A.R. Puglia – Bari: III Sezione, nn. 4884/2005, 4885/2005, 4886/2005.**

*Nel caso in cui le dimissioni presentate da oltre metà dei consiglieri non hanno effetto perché alcune non presentate personalmente e prive di firma autenticata, non possono essere considerate valide nei confronti dei consiglieri che le hanno presentate che, pertanto, non possono essere surrogati.*

*Omissis.*

Gli appellanti sostengono che le due note contenenti le dimissioni, contestualmente rassegnate dagli undici consiglieri e protocollate con lo stesso numero, ritenute non idonee a dar luogo allo scioglimento dell'organo consiliare, in quanto prive di firme autentiche, sarebbero comunque valide nei confronti dei consiglieri comunali che le avevano presentate personalmente, con la conseguenza che, ai sensi dell'articolo 38, co. 8 del D. Lgs. 237/00 il Consiglio doveva procedere alla surroga di questi ultimi, non essendosi realizzata l'ultima parte della disposizione, secondo cui, "non si fa luogo a surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141".

La tesi non è condivisibile.

Le dimissioni "ultra dimidium" di cui all'art 141 del T.U. n. 267/00, correlate all'elemento oggettivo della loro contestualità, determinano una reciproca rilevanza ed interdipendenza delle volontà alla quale le stesse risultano preordinate, consistente nella dissoluzione dell'organo consiliare.

Pertanto, la funzione di tale norma è quello di individuare e privilegiare, attraverso una rigida procedura temporale e sequenziale, la finalità dello scioglimento del consiglio che viene espressa in mancanza di alcun elemento condizionante.

L'eventuale venir meno, per vizi procedurali, degli elementi necessari per configurare in modo legittimo la fattispecie ipotizzata dal cit. art. 141 cit., nel far venir meno la possibilità di realizzare la finalità prefigurata dalla norma, non permette, peraltro, che possa estrapolarsi l'eventuale frammento legittimo di questa procedura unitaria per attribuirle gli effetti previsti da una norma diversa (l'art. 38 cit.), volta a regolare altra fattispecie.

Pertanto, deve ritenersi erronea la tesi degli appellanti che, operando una indebita commistione tra l'art. 38 e l'art. 141 del T.U.E.L., ha ritenuto la frazionabilità dell'atto di dimissioni, dovendosi, al contrario, ritenere la non disponibilità delle dichiarazioni di cui all'art. 141, in quanto esclusivamente riservate alla finalità prevista da tale norma, indipendentemente dal fatto che tali finalità vengano a concreta attuazione.

In relazione a quanto esposto i motivi di appello devono ritenersi infondati.

*Omissis.*